

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

**Ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritte dal procuratore: è confessione? No, però sono elementi indiziari.**

*Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.*

**Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 17.9.2014**

...omissis...

I.- Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.

II.1.- Va, anzitutto, rilevato che, trattandosi di pretesa restitutoria da inadempimento contrattuale, l'attrice ha assolto al proprio onus probandi, avendo prodotto il verbale di ricezione di querela orale sporta da xxxxxxxx in data 12/9/2005 (doc. 2 fasc. attrice), nonché la comparsa di risposta relativa al giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c. da L.F. nei confronti di xxxxxxxx (doc 5 fasc. attrice).

In base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, infatti, l'attrice era tenuta a provare la fonte del suo diritto, ossia il titolo fondante la pretesa restitutoria vantata, e ad allegare l'inadempimento del convenuto, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 3373/2010; n. 6205/2010).

Colui che agisce in giudizio per la restituzione di somme concesse in mutuo ha, infatti, l'onere di dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, I comma, c.c., per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Nella specie, il titolo può dirsi provato alla luce delle risultanze del verbale di ricezione di querela orale in atti, dal quale emergono dichiarazioni di chiaro contenuto confessorio, rilevanti ai sensi degli artt. 2730 e ss. c.c., aventi ad oggetto il prestito ricevuto e l'entità del medesimo (doc 2 fasc. attrice cit.).

Va, altresì, osservato che, dall'esame della comparsa di risposta in atti, relativa al giudizio ex art. 2932 c.c. tra Lxxxxx e l'odierno convenuto è possibile trarre ulteriore conferma dell'assunto attoreo, atteso che da tale atto emerge che M.L. concesse a suo fratello Benedetto Antonio un prestito di Euro5.000,00, che egli si impegnò a restituire non appena avrebbe potuto (pag. 3 doc. 5 fasc. attrice).

A tal proposito, deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento" (Cass. n. n. 20701/2007; cfr. Cass. n. 4475/2011).

E' possibile, dunque, ritenere, alla luce delle risultanze documentali in atti, che l'attrice abbia fornito adeguata dimostrazione del titolo fondante la pretesa vantata nei confronti del convenuto.

Si aggiunga che le circostanze afferenti alla prestazione resa dall'attrice in favore del convenuto e alla condotta omissiva dello stesso hanno trovato riscontro alla luce delle risultanze della prova orale espletata.

L'onere probatorio riferibile a xxxxxx. non è stato, invece, in alcun modo assolto dallo stesso, il quale, rimasto contumace, non ha in alcun modo contrastato la pretesa attorea.

Ne discende che, nella specie, non può che concludersi per la sussistenza dell'obbligo restitutorio dell'odierno convenuto.

II.2.- In conclusione, la domanda va accolta e il convenuto condannato alla restituzione dell'importo di Euro5.000,00.

Alla suddetta somma in linea capitale vanno aggiunti gli interessi legali, con decorrenza dalla costituzione in mora, effettuata con nota del 15-19/12/2008 (doc. 3 fasc. attrice cit.), atteso che rispetto ad un'obbligazione, come quella in esame, avente natura di debito di valuta, ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c., gli interessi legali possono essere riconosciuti dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 1917/2012; n. 1157/2013).

Nulla spetta, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, non risultando in alcun modo provato il maggior danno.

Va, infatti, osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un

automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 cod. civ. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta" (Cass. n. 23744/2009; cfr. Cass. n. 22273/2010; n. 5639/2014).

Ne consegue che, avendo l'obbligo restitutorio natura di debito di valuta, esso non soggiace alla rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, da provarsi dal creditore, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Nei limiti indicati, dunque, la domanda va accolta.

III.- Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c. Avuto riguardo ai criteri di diritto intertemporale da ultimo dettati dal Giudice della nomofilachia (cfr. Cass. SS.UU. 12/10/2012 n. 17406) e considerato che quanto meno la parte finale della prestazione difensiva (precisazione delle conclusioni e discussione orale) si è svolta sotto la vigenza della nuova disciplina in materia, alla liquidazione del compenso, cui vanno aggiunti gli esborsi indicati in dispositivo, deve procedersi ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, art. 28, e dell'allegata tabella, secondo il seguente prospetto, tenuto conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:

IV.- La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvedere agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29/4/2009, da xxxxxxx nei confronti di xxxx., così provvede :

a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA xxxxx. al pagamento, in favore di xxxxxx., della somma di Euro5.000,00, oltre interessi legali dal 19/12/2008 al soddisfo;

b) CONDANNA il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro1.298,60 (di cui Euro83,60 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bari, il 17 settembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice